

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE

“Giancarlo Siani”

**di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1°
grado**

*con sezioni Associate Comune di Calvi, San Martino
Sannita e San Nicola Manfredi (BN)*

Via Capoferri, 15 – 82010 - tel. segreteria: 082441087

Codice Fiscale: 80005270626

<http://www.icsantangeloacupolo.edu.it>

email: BNIC81000L@ISTRUZIONE.IT

PEC: BNIC81000L@PEC.ISTRUZIONE.IT

SANT’ANGELO A CUPOLO (BN)



*Ai Sigg. genitori di tutti gli alunni dell’Istituto
Al personale scolastico
Al sito web della Scuola*

Oggetto: Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19

La Dirigente Scolastica

- VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0051961 del 31/12/2022 (che si allega alla presente);
- VISTA la nota 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania in cui si ribadisce la vigenza del DPR N. 1518 del 22/12/1967 art 42: “L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza”;
- VISTA la necessità di tutelare la salute dell’intera comunità scolastica;

In merito a quanto in oggetto fornisce le seguenti indicazioni:

- In presenza di un caso positivo la misura dell’autosorveglianza (obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fatta eccezione per i bambini dell’infanzia), che coinvolge la classe nella quale era presente il caso positivo, viene ridotta da 10 giorni a 5 giorni. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
- Il rientro a scuola dei casi positivi è previsto, per coloro che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare. È obbligatorio, al termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (fatta eccezione per i bambini dell’infanzia) fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
- Il rientro a scuola può avvenire anche prima dei 5 giorni, per i casi che sono stati sempre asintomatici, qualora venga presentato un tampone molecolare o antigenico negativo effettuato presso struttura sanitaria/farmacia.

- In considerazione della nota 30071 del 02/10/2020 della Regione Campania (richiamata in premessa), gli alunni assenti per un numero maggiore di 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi (non vanno conteggiati i giorni festivi iniziali e finali), al rientro a scuola, qualora non venga presentato l'esito del tampone negativo (non più obbligatorio) occorrerà la certificazione medica di riammissione. Nel caso di non presentazione dell'esito del tampone negativo resta comunque fermo l'obbligo, al termine dell'isolamento, dell'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).
- Per i casi in soggetti immunodepressi, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.

Tali indicazioni sono suscettibili di modifiche qualora il Ministero dell'Istruzione e del Merito o la Regione Campania emanassero una nota specifica per l'ambito scolastico.

Intanto, in considerazione di detta riduzione del suesposto periodo di isolamento e autosorveglianza, sempre ai fini della tutela della salute si ritiene utile rammentare che, come riportato nel Protocollo Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 a.s. 2022/2023 (pubblicato sul sito della scuola in data 03/09/2022), nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, come le Istituzioni Scolastiche, l'utilizzo della mascherina continua comunque ad essere raccomandato, anche nei casi in cui non ne è previsto l'obbligo. Specie nella scuola dell'infanzia, dove per i bambini l'uso della mascherina non è previsto, i lavoratori che hanno l'esigenza o la volontà di proteggersi oltre alle mascherine possono usare anche dispositivi per la protezione degli occhi.

Per una maggiore protezione si consigliano le mascherine di tipo FFP2, soprattutto nei periodi a ridosso di positività e autosorveglianza.

Confidando nel senso di responsabilità di tutti, si porgono distinti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Beatrice Oliva
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 /1993)